

**Regolamento degli studi
della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano**
del 25 giugno 2026

IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

visti:

- la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il Regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, in particolare gli art. 6 e 34;
- l'Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) dell'11 settembre 2017;
- il Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori in "Podologia" del 7 febbraio 2022;
- il Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori in "Attivazione" del 10 ottobre 2022;
- il Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori in "Tecnica operatoria" del 7 febbraio 2022;

decreta:

Capitolo primo
Generalità

Art. 1 Descrizione e titoli

¹La SSSMT di Lugano offre cicli di formazione SSS per podologi, specialisti in attivazione e tecnici di sala operatoria.

²I titoli rilasciati al termine dei cicli di cui al cpv. 1 sono:

- a) "podologa dipl. SSS/podologo dipl. SSS";
- b) "specialista in attivazione dipl.SSS";
- c) "tecnica di sala operatoria dipl. SSS / tecnico di sala operatoria dipl. SSS".

Art. 2 Commissione di vigilanza

Richiamato l'art. 35 del Regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, la commissione di vigilanza di ogni singola formazione è composta da almeno cinque membri, tra i quali il capo della Sezione della formazione sanitaria e sociale (SeFSS) della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione) e, di regola, almeno due professionisti del settore.

Art. 3 Tasse scolastiche e spese di formazione

¹Le spese per il materiale scolastico d'uso personale, il vitto, l'alloggio e le trasferte sono a carico delle persone in formazione.

²Durante la formazione sono riscosse le tasse scolastiche semestrali, il cui importo è deciso dal Consiglio di Stato.

³All'inizio di ogni anno scolastico viene richiesto il versamento di un contributo destinato alla copertura delle spese per il materiale scolastico, il cui importo è deciso dalla Direzione scolastica.

Capitolo secondo

Ammissione e frequenza

Art. 4 Ammissione iniziale

¹Sono ammessi tramite esame di graduatoria fino a completamento dei posti disponibili, previo superamento della visita medica d'entrata, i titolari di un Attestato federale di capacità (AFC) conseguito al termine di una formazione della durata di almeno tre anni o di un titolo almeno equivalente, così come i candidati titolari di una maturità. Per i candidati che non dispongono del titolo di studio indicato sopra, possono essere concesse deroghe sulla base di un dossier di candidatura che comprovi le competenze acquisite attraverso il percorso formativo svolto, l'esperienza lavorativa e la formazione continua effettuata.

²Al momento dell'ammissione verrà valutata la necessità di un'integrazione nelle materie di Fisica, Chimica e Biologia (Corso Integrativo) a dipendenza del percorso formativo pregresso.

³L'esame attitudinale di graduatoria prevede di regola una prova psicoattitudinale e un colloquio con i docenti responsabili della formazione e uno psicologo.

Art. 5 Frequenza e sanzioni disciplinari

¹La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Alle assenze e alle sanzioni disciplinari si applicano, riservate le differenze di natura organizzativa, le disposizioni del Regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015.

²In caso di malattia o infortunio le persone in formazione avvertono immediatamente sia la scuola che il posto di stage. Il certificato medico deve essere inoltrato per assenze superiori ai tre giorni.

³In caso di frequenza irregolare e/o discontinua dalle lezioni dispensate nel corso di un anno scolastico, la Divisione, su proposta della Direzione scolastica, può negare alla persona in formazione la promozione alla classe successiva o l'accesso alle procedure di qualificazione.

Capitolo terzo

Insegnamento

Art. 6 Durata e modalità

¹Il ciclo di formazione ha la durata di tre anni; ogni anno scolastico comprende la formazione teorica a scuola e quella pratica presso diversi istituti sociosanitari. I programmi sono illustrati negli allegati A, B e C.

²Le persone in formazione che comprovano d'avere già acquisito una parte dell'insegnamento possono beneficiare d'una riduzione del periodo di formazione. Le richieste vanno presentate per iscritto alla Direzione scolastica.

³La formazione per i vari cicli può comprendere:

- a) un piano di studio sulla base di una struttura modulare;
- b) lezioni sia in presenza che a distanza;
- c) l'esecuzione di lavori pratici.

Art. 7 Definizione dei piani di studio

I piani di studio sono definiti per ogni formazione in base ai relativi Programmi Quadro d'Insegnamento e allegati al presente Regolamento.

Art. 8 Assicurazioni sociali, spese, diritti e doveri particolari

¹Le persone in formazione sono assicurate contro gli infortuni professionali, non professionali e la perdita di salario conseguente a malattia nella forma riconosciuta ai dipendenti dello Stato. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico della persona in formazione.

²Le spese per il materiale, il lavoro di diploma, le visite e le trasferte sono a carico della persona in formazione.

³Durante la formazione pratica:

- a) non è ammesso un turno di lavoro di oltre sei giorni consecutivi, compresi i giorni di scuola, come pure non è ammesso un periodo di riposo superiore ai 4 giorni consecutivi al di fuori delle vacanze;
- b) le persone in formazione hanno diritto ai congedi pagati previsti per i dipendenti dello Stato.

Art. 9 Controlli della salute

¹La persona in formazione deve sottoporsi alla visita medica all'entrata della formazione. Per quanto attiene alle vaccinazioni si fa riferimento alle direttive del medico cantonale (Direttive concernenti i controlli sanitari del personale attivo in strutture sanitarie del Cantone Ticino in cui vengono erogate prestazioni a pazienti degenti) nonché alle disposizioni dei luoghi di stage, le quali sono vincolanti per la persona in formazione.

²Durante la formazione i controlli della salute sono organizzati dalla Direzione scolastica secondo le disposizioni cantonali e federali previste per il personale sanitario.

³Casi particolari sono esaminati dal medico cantonale. La Direzione del centro professionale può richiedere la rivalutazione dell'idoneità durante la formazione nei casi in cui la stessa fosse messa in dubbio.

Capitolo quarto

Valutazioni, note e promozione

Art. 10 Criteri di promozione

¹La promozione all'anno successivo avviene quando è stata ottenuta almeno la sufficienza in tutti i moduli o aree; in caso di insufficienza la valutazione del modulo o area deve essere ripetuta in data stabilita dalla Direzione scolastica.

²La valutazione insufficiente anche della prova di recupero comporta la bocciatura dell'anno scolastico con effetto immediato.

³L'eventuale valutazione insufficiente di un periodo di pratica (stage) comporta l'immediato non superamento dell'anno scolastico.

Art. 11 Procedure di qualificazione finali

¹L'accesso alle procedure di qualificazione finali implica il superamento di tutti i moduli o le aree previsti.

²Le procedure di qualificazione finali sono costituite dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma o un progetto orientato alla pratica;
- b) un esame pratico o una valutazione della pratica professionale;
- c) un colloquio d'esame.

³Le procedure di qualificazione finali sono valide se tra gli esaminatori sono presenti docenti delle discipline d'esame ed esperti di materia, con una qualifica e un'attività professionale nel corrispondente settore di riferimento, designati prima delle procedure di qualificazione.

⁴La Direzione scolastica stabilisce le date e le direttive per lo svolgimento delle prove e per la loro ripetizione, informandone tutti gli interessati.

⁵Le procedure di qualificazione finali sono considerate superate se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 2 è superata.

⁶La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione finali può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, le procedure di qualificazione finali saranno considerate definitivamente non superate.

Art. 12 Criterio per la durata massima della formazione

¹Complessivamente la formazione non può durare più di cinque anni. Il singolo anno scolastico non può essere ripetuto più di una volta.

²Sono concessi al massimo due anni di interruzione motivata della formazione. Le indicazioni e la decisione finale spetta alla Direzione scolastica

Art. 13 Contenzioso

Per i rimedi di diritto si applica l'art. 38 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998.

Capitolo quinto

Disposizioni finali**Art. 14 Entrata in vigore e pubblicazione**

¹Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2026/2027 e abroga tutte le disposizioni anteriori.

²Esso è pubblicato sul Foglio Ufficiale.

Bellinzona, 25 giugno 2026

Per il Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport
La Consigliera di Stato, Direttrice: M. Carobbio
Guscetti
Il Direttore della Divisione della formazione
professionale: P. Colombo

Allegato A

Piano di studio podologi dipl. SSS

Codice	Area	Ore lezione			
		I° anno	II° anno	III° anno	Totale
AF	Anatomia, fisiologia e biomeccanica	184 ¹	68 ¹	-	252
PA	Patologia	125 ¹	197 ¹	64 ²	379
IS	Igiene e sterilizzazione	88 ¹	-	-	88
AR	Aspetti relazionali	28	24	26 ²	78
SPC	Salute pubblica e collaborazione interdisciplinare	33 ¹	-	36	69
MIS	Metodologia, informatica e statistica	59 ¹	78 ¹	32	169
DP	Diagnosi podologiche	123 ¹	135 ¹	69 ²	327
POD	Podologia	207 ¹	107 ¹	79 ²	393
FCF	Fisica, chimica e farmacologia	67 ¹	21 ¹	8	96
DOA	Diritto e organizzazione aziendale	21 ¹	-	40 ²	61
LS	Inglese	36 ¹	36 ¹	36 ²	108
	Ore scolastiche	969	663	388	2'020
	Studio autonomo	411	323	366	1'100
	Pratica Professionale - Stage	420¹	814¹	1'046²	2'280
	TOTALE	1'800	1'800	1'800	5'400

¹Discipline soggette a convalida vincolante per il passaggio all'anno successivo.

²Discipline soggette a convalida vincolante per l'accesso alle procedure finali di qualifica.

Allegato B

Piano di studio specialisti in attivazione dipl. SSS

Codice	Moduli	Ore lezione			
		I° anno	II° anno	III° anno	Totale
AP	Apprendimento	80 ¹	80	76	236
BT	Basi teoriche	216 ¹	76 ¹	108 ²	400
TB	Tecniche di base	104 ¹	212 ¹	164	480
AT	Altre tecniche	132 ¹	144 ¹	90 ²	366
AR	Aspetti relazionali	132 ¹	108 ¹	124 ²	364
	Altro	64	48	102	214
	Esami (teoria)	24	8	14	46
SA	Studio autonomo	160	156	94	410
	TOTALE ore scolastiche	912	832	772	2'516
PP	Pratica Professionale - Stage (esami compresi)	888 ¹	968 ¹	1'028 ²	2'884
	TOTALE	1'800	1'800	1'800	5'400

¹Discipline soggette a convalida vincolante per il passaggio all'anno successivo.

²Discipline soggette a convalida vincolante per l'accesso alle procedure finali di qualifica.

Allegato C

Piano di studi tecnici di sala operatoria dipl. SSS

Moduli di insegnamento		Ore
Codice	I° anno	
1.01	Concetti di base	213 ¹
1.02	Anatomia, Fisiologia, Patologia, Farmacologia	176 ¹
1.03	Cure e assistenza	66 ¹
1.04	Ruolo del volante	54 ¹
1.05	Ruolo dello strumentista	76 ¹
1.06	Chirurgia generale	40 ¹
1.07	Igiene, asepsi e antisepsi	36 ¹
1.08	Certificato ATS livello 1	80 ¹
1.09	Interventi minori dell'apparato digerente	28 ¹
1.10	Interventi minori del piccolo bacino	28 ¹
1.11	Interventi minori del collo e della testa	20 ¹
1.12	Interventi vascolari minori	12 ¹
1.13	Interventi minori del sistema muscolo scheletrico	40 ¹
	Convalide	16
	Studio autonomo	43
	LTT scolastici	92
	TOTALE ore scolastiche	1'020
1.20	Pratica professionale	660 ¹
	LTT professionali	120
	TOTALE	1'800

Moduli di insegnamento		Ore
Codice	II° anno	
2.01	Metodologia, Organizzazione, Inglese	218 ¹
2.02	Anatomia, Fisiologia, Patologia	60 ¹
2.03	Complicanze chirurgiche, urgenze e anestesia	32 ¹
2.09	Interventi medi e grandi dell'apparato digerente	76 ¹
2.10	Interventi medi e grandi del piccolo bacino	56 ¹
2.11	Interventi medi e grandi del collo e della testa	32 ¹
2.12	Interventi vascolari medi e grandi	40 ¹
2.13	Interventi medi e grandi del sistema muscolo scheletrico	96 ¹
2.14	Interventi toracici medi e grandi	26 ¹
2.15	Interventi di chirurgia plastica, ricostruttiva e pediatrica	40 ¹
	Studio autonomo	160
	LTT scolastici	104
	TOTALE ore scolastiche	940
2.20	Pratica professionale	760 ¹
	LTT professionali	100
	TOTALE	1'800

Moduli di insegnamento		Ore
Codice	III° anno	
3.01	Organizzazione, gestione qualità, ruolo professionale	38 ²
3.03	Politraumi e prelievi d'organi	20 ²
3.09	Interventi complessi e di urgenza dell'apparato digerente	28 ²

3.10	Interventi complessi e di urgenza del piccolo bacino	28 ²
3.11	Interventi complessi e di urgenza del collo e della testa	38 ²
3.12	Interventi vascolari complessi, di urgenza, cardiocirurgia	36 ²
3.13	Interventi complessi e di urgenza del sistema muscolo scheletrico	44 ²
	Convalide 10	10
	LTT	8
	TOTALE ore scolastiche	250
3.20 & 3.21	Pratica professionale	1'460
	LTT professionali	90
	TOTALE	1'800

¹Discipline soggette a convalida vincolante per il passaggio all'anno successivo.

²Discipline soggette a convalida vincolante per l'accesso alle procedure finali di qualifica. *